

CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO SALARIATI FISSI

DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

(AD INTEGRAZIONE DEL PATTO NAZIONALE 5 LUGLIO 1967)

Art. 1

OGGETTO DEL PATTO

Il presente contratto collettivo provinciale fissa le norme che regolano i rapporti fra i datori di lavoro agricoli e salariati fissi della Provincia di Cagliari.

Art. 2

DEFINIZIONE DEL SALARIO FISSO

Per salario fiso si intende il lavoro di tipo agricolo assunto e vincolato da contratto individuale, la cui prestazione si svolge in modo continuativo presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell'abitazione ed, infine, a cui la retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta normalmente a mensilità.

I salariati fissi si dividono nelle seguenti categorie:

a) SPECIALIZZATI

Sono specializzati: meccanici, meccanici trattoristi, conduttori di macchine agricole e auto-veicoli, meccanici motoristi, viavai, ortofrutticoltori, guidae, guidae di aziende agricole ed aziende o che esercitano professioni di 2 a 2 mila etari.

Si intendono specializzati gli addetti alle reti idriche e di bonifica nei Consorzi di Bonifica, esclusi gli addetti di manutenzione, sostituzionali ed assistenziali, ai lavori di costruzione, di manutenzione e di gestione dei servizi di bonifica.

I lavoratori di cui sopra, addetti alle macchine oltre ad essere in possesso della patente de-

verso di guida, sono considerati addetti alla lavorazione dei prodotti leguminoси, frutticoli, di pesce, di carne, di frutta, di uva e di altri prodotti.

Mentre i lavoratori di cui sopra, oltre alle colture, devono essere capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente a tirocinio e da preparazione tecnico pratica risultante da una scuola agricola, rilasciato da azienda avicivistica, orticola, ortofrutticola o da testato di corsi professionali.

Sono, inoltre, tali addetti, addetti a pesi e bottal, fabbri, tassatori, orologiai, conduttori di macchine in genere, conducenti di macchine in genere, guardie giurate, addetti al bestiame non brado, addetti all'esecuzione di lavori in magazzini e magazziniere, addetti nel corso dell'anno a culture indistriali e specializzate, aiuta-viavai, aiuta-ortofrutticoltore e guardiani.

Sono trattoristi, motoristi, conduttori di macchine agricole, coloro che, pur esercitando in possesso della patente di guida, non hanno gli altri requisiti richiesti per gli operai specializzati.

c) OPERAI COMUNI

Sono operai comuni: gli addetti ai lavori ordinari manu-ali per i quali non occorre particolare preparazione come ad esempio salario generico, aiuto-viavai, aiuto-mecanico ecc.

Al salario (comunque denominato: capo squadra, capo operaio, sozio ecc.) che a qualunque categoria qualifica appartiene, si applica espressamente quanto postato dall'azienda a sorvegliare l'attività esecutiva di un gruppo di 5 o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, e riconosciuto, per tale particolare categoria, un diritto alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10 per cento del minimo di paga base e contingente della categoria di appartenenza.

Art. 3

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della manodopera agricola.

All'atto dell'assunzione verrà redatto ed adattato il libretto di lavoro appositamente predisposto dalle rispettive Organizzazioni Sindacali stipulanti.

In detto libretto, di cui i datori di lavoro e i lavoratori dovranno munirsi, sarà annotata, a cura del datore di lavoro e alla presenza del lavoratore, la qualifica per la quale questo ultimo viene assunto e saranno effettuate tutte le registrazioni inerenti il rapporto stesso, registrazioni che dovranno di volta in volta, essere controfirmate dal salario.

Art. 4

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salario fissi all'atto dell'assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale.

duale di lavoro di valore a tutti gli effetti di legge, conforme al modello contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui al Part. 3.

In tale contratto dovranno essere precise la qualifica e le mansioni attribuite al salario, la durata dello stesso, il rapporto, il salario spettante, in base a quanto stabilito nel Contratto Provinciale di lavoro.

Art. 5

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE

La durata del contratto individuale in base alla Legge 26.11.1953, n. 1161, non può essere inferiore a due anni agrarie, e al termine del biennio il contratto si intende rinnovato per un altro biennio e così di seguito qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno 4 mesi prima della scadenza stessa.

Il salario fiso che, senza giustificato motivo, abbandona il proprio luogo di lavoro, non rispettando le norme stabilite in cui sopra, dovrà corrispondere ai datori di lavoro una indennità pari a gg. 15 di salario.

Art. 6

MANSIONI

Il salario fiso deve essere assunto alle mansioni per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell'azienda addurre il salario fiso a mansioni diverse perché non importino una diminuzione della retribuzione o una modificazione della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente il salario fiso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e a lui più vantaggiosa, nonché ad acquisire la nuova qualifica, con le stesse mansioni, forniti adeguati indumenti protettivi.

Per il trattamento da praticarsi ai salariati fissi nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alla legge 27.5.1949 n. 269.

In occasione di tale festività e per le sole ore di effettiva prestazione, al posto del conguaglio del ultimo comma dell'Art. 1 del Contratto di lavoro, il salario fiso, oltre al normale salario giornaliero, competerà la retribuzione maggiore della percentuale per lavori festivo.

Art. 7

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consigerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato. Gli addetti ai lavori di trattamento e manutenzione devono essere assunti nel libretto sindacale con la indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'amministrazione reattivo gli verrà trattenuto sulle sue spese.

Art. 8

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio del salario fiso è sempre fatta attraverso un periodo di prova, la cui durata massima è fissata in 30 giorni. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti alla rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso né diritto ad indennità.

Art. 9

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigente in materia.

Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

Art. 10

ORARIO DI LAVORO

L'orario ordinario di lavoro non potrà eccedere le 40 ore giornaliere e le 45 settimanali.

Nei rispetti delle 45 ore settimanali è data facoltà alle aziende di distribuire l'orario giornaliero in modo differente non eccedendo comunque oltre le ore 8,30 giornaliere.

In considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni per i singoli salariati addetti al bestiame, il soprattutto orario di lavoro, si intende per i seguenti carichi di bestiame:

a) BESTIAME ESCLUSIVAMENTE BRADÒ

1) Bovini fino a 60 (sessanta) capi;

2) Ovini e Suini fino a 100 (cento) capi;

3) Capri fino a 130 (cento trenta) capi.

b) BESTIAME STABULATO

Per il bestiame permanentemente stabulato nei cui stali le qualsiasi lavori viene eseguita manualmente il numero dei capi assegnati al vaccaio sarà di 10 di capi, gli allevi avendo obbligo di provvedere al taglio manualmente dell'erba, il numero dei capi grossi sarà ridotto a 14.

Art. 11

LAVORI IN ACQUA, DISAGIATI E PESANTI

Per i lavori eseguiti normalmente in acqua, in acque di profondità superiore a 10 cm. è dovuta una maggiorazione della retribuzione pari al 20 per cento.

Tali maggiorazioni saranno applicate in misura dei 10 per cento nel caso il datore di lavoro fornisce adeguati indumenti protettivi.

Sono considerati lavori disagiati e pesanti i seguenti:

— diciocciamento;

— carico e scarico, trasporto a mano del piemonte;

— lavori di apertura fossi per l'impianto di vigneti e frutteti;

— scalzatura delle vigne;

— frangivento;

— lavori di profondi dragaggi;

— pulizia dei canali di bonifica;

— carico e scarico dello stallo-

latto;

— tutti i lavori di falciatura e impianto foraggi a mano;

— spianamento stradale del canicaniacime;

— lavori con impiego di polveri e liquidi velenosi antiparassitari, diserbanti, ecc. (fatti eccezionalmente per i trattamenti con lo zolfo solfato di rame, polonio, boracite e polvere di caffaro);

per tali lavori è prevista la maggiorazione del 20 per cento su paghe base e scala mobile.

Art. 12

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 14;

c) Lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e due ore di lavoro in caso di evidente necessità, per cui la manuale esecuzione pregiudicherà le colture e la produzione.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base, contingente, genere in natura) sono le seguenti:

— lavoro straordinario 20 per cento;

— lavoro festivo 32 per cento;

— lavoro notturno 37 per cento;

— lavoro straordinario notturno 40 per cento;

— lavoro festivo notturno 45 per cento.

Art. 13

RIPOSO SETTIMANALE

I salariati fissi hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Anche agli addetti alla cura dei bovini, per le quali è prevista una maggiorazione del 20 per cento, si intende per i seguenti carichi di bestiame:

a) BESTIAME STABULATO

1) Bovini fino a 60 (sessanta) capi;

2) Ovini e Suini fino a 100 (cento) capi;

3) Capri fino a 130 (cento trenta) capi.

Art. 14

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi, vi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Il primo dell'anno;

2) Il giorno dell'Epifania;

3) Il giorno della festa di S. Giuseppe;

4) Il 25 aprile - Anniversario della Liberazione;

5) Il giorno di lunedì dopo Pasqua;

6) Il giorno dell'Ascensione;

7) Il giorno del Corpus Domini;

8) Il 1. maggio - Festa del lavoro;

9) Il 2 giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica;

10) Il 29 giugno - S. Pietro e Paolo;

11) Il 15 agosto - Festa dell'Assunzione della B. V. Maria;

12) Il 1. novembre - Ognissanti;

13) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

14) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

15) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

16) Il 26 dicembre - S. Stefano;

17) Festa del S. Patrono del luogo;

18) Il 1. novembre - Ognissanti;

19) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

20) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

21) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

22) Il 26 dicembre - S. Stefano;

23) Il 1. novembre - Ognissanti;

24) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

25) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

26) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

27) Il 26 dicembre - S. Stefano;

28) Il 1. novembre - Ognissanti;

29) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

30) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

31) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

32) Il 26 dicembre - S. Stefano;

33) Il 1. novembre - Ognissanti;

34) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

35) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

36) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

37) Il 26 dicembre - S. Stefano;

38) Il 1. novembre - Ognissanti;

39) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

40) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

41) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

42) Il 26 dicembre - S. Stefano;

43) Il 1. novembre - Ognissanti;

44) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

45) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

46) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

47) Il 26 dicembre - S. Stefano;

48) Il 1. novembre - Ognissanti;

49) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

50) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

51) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

52) Il 26 dicembre - S. Stefano;

53) Il 1. novembre - Ognissanti;

54) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

55) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

56) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

57) Il 26 dicembre - S. Stefano;

58) Il 1. novembre - Ognissanti;

59) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

60) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

61) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

62) Il 26 dicembre - S. Stefano;

63) Il 1. novembre - Ognissanti;

64) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

65) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

66) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

67) Il 26 dicembre - S. Stefano;

68) Il 1. novembre - Ognissanti;

69) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

70) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

71) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

72) Il 26 dicembre - S. Stefano;

73) Il 1. novembre - Ognissanti;

74) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

75) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

76) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

77) Il 26 dicembre - S. Stefano;

78) Il 1. novembre - Ognissanti;

79) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

80) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

81) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

82) Il 26 dicembre - S. Stefano;

83) Il 1. novembre - Ognissanti;

84) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

85) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;

86) Il 25 dicembre - Giorno di Natale;

87) Il 26 dicembre - S. Stefano;

88) Il 1. novembre - Ognissanti;

89) Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

90) Il 18 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;